

Il consolidato traballa sulle perdite

Il modello per lo scomputo delle perdite del consolidato dai maggiori imponibili rettificati alle singole consolidate (mod. Ipec), approvato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate con Prov. 10.11.2014, manca dei quadri necessari per indicare correttamente le perdite relative agli anni d'imposta ante 2011. Accertamento Unico e richiesta di utilizzo delle perdite del consolidato. Nell'ambito del consolidato nazionale, la rettifica del reddito imponibile effettuato dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una società consolidata avviene mediante un avviso di accertamento unico notificato sia alla consolidata che alla consolidante. In tale accertamento le rettifiche del reddito della consolidata determinano una variazione del suo reddito da cui scaturisce una maggiore imposta dovuta e accertata (art. 40 bis DPR600/1973).

Tuttavia, qualora il consolidato presenti delle perdite fiscali, la società consolidante ha la facoltà di chiedere l'utilizzo delle perdite del consolidato a scomputo dei maggiori imponibili accertati in capo alla consolidata, «sia quelle del periodo d'imposta oggetto di rettifica» sia quelle pregresse.

La disciplina delle perdite fiscali ed effetti. Le perdite fiscali pregresse (diverse dalle ever green), fino al 2010, potevano essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili degli anni d'imposta successivi, non oltre il quinto, senza limiti quantitativi. Dal 2011, tali perdite sono invece utilizzabili senza limiti di tempo ma fino a un massimo dell'80% del reddito imponibile di ciascuno anno (art. 84 Tuir mod. art. 23, c. 9 dl 98/2011). La diversa disciplina dell'utilizzo delle perdite influisce sulla richiesta di utilizzo delle perdite del consolidato. Infatti nei casi di rettifiche al reddito di una consolidata per annualità precedenti il 2011, la consolidante potrà richiedere l'intero utilizzo delle

perdite del consolidato (realizzate nei cinque anni precedenti l'anno d'imposta accertato) a scomputo dei maggiori imponibili accertati. Invece, nei casi di accertamenti relativi al 2011 e successivi, la consolidante potrà richiedere l'utilizzo delle perdite fiscali pregresse (senza limiti temporali) ma fino ad un massimo dell'80% del maggior imponibile rettificato.

Il modello Ipec. Il modello Ipec attualmente in uso è stato approvato nel novembre del 2014 e presenta delle modifiche alla precedente versione proprio in ragione della variazione della disciplina di utilizzo delle perdite fiscali.

Tale modello consta di due quadri. Il quadro US è composto da quattro sezioni. Nella prima deve essere indicato, tra l'altro, l'anno d'imposta oggetto di rettifica cui si riferisce l'utilizzo delle perdite del consolidato. Nella seconda sezione sono riportate le perdite che residuano al termine del periodo d'impostata oggetto di rettifica «distinte per natura»: nel campo 1 sono indicate le perdite utilizzabili in misura limitata ex art. 84 Tuir vigente, nel campo 3 quelle c.d. ever green e nel campo 5 le perdite (per i soggetti con anno d'imposta coincidente con l'anno solare) maturate negli anni 2004 e 2005.

Nella terza sezione sono indicate le perdite non disponibili mentre nella quarta quelle disponibili e quelle di cui si chiede l'utilizzo, anch'esse dettagliate per natura.

Tuttavia nell'Ipec mancano i quadri per poter indicare le perdite utilizzabili secondo la disciplina pre 2011 e nulla chiariscono al riguardo le istruzioni di compilazione. Al momento, quindi, non essendo chiara la modalità di compilazione del modello gli operatori sono costretti a contattare di volta in volta i singoli uffici per conoscere le posizioni al riguardo di ciascuno.

Matteo Monaldi

